

Si avvisa, per quanto riguarda la tassa sui rifiuti (TARI), che l'art. 23/D del regolamento Tari, approvato con deliberazione di C.C. n° 35/2014 e successive modificazioni, prevede riduzioni ed

esenzioni per le utenze domestiche che di seguito si riportano:

La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; non superiore a 183 giorni nell'anno solare:

- Contribuente con ISEE fino a € 10642,00 riduzione del 50/%;

- Contribuente con ISEE oltre € 10642,00, riduzione del 10/%

b) Abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 50/%;

c) Abitazioni con unico occupante:

-

Contribuente con ISEE fino a € 7500,00 riduzione del 50/%;

-

Contribuente con ISEE da 7501,00 a 10500,00 riduzione del 30/%;

-

Contribuente con ISEE oltre € 10500,00 riduzione del 10/%;

d) Fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30/%;

e) Abitazioni adibite ad abitazione principale, escluse le pertinenze:

-

Contribuente con ISEE fino a € 3000,00, riduzione del 100/%;

Tutti gli utenti che si trovano nelle condizioni di fruizione delle riduzioni ed esenzioni sopra riportati, potranno godere della loro applicazione se debitamente dichiarate e documentate, per

l'anno di imposta 2019, entro e non oltre il 28/02/2019